



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

DETERMINAZIONE N. 3346 DEL 22/12/2023

OGGETTO:	Adozione di linee guida per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 in materia di documentazione amministrativa riconducibile alla disciplina dell'esercizio delle attività economiche SUAP
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Preso atto che con Delibera di G.C. n.197 del 04.05.2023 è stato approvato il P.D.O. 2023 obiettivo strategico 24.04.02 del Settore IV Urbanistica, il quale impone l'adozione di un sistema regolamentare di controlli a campione scia/comunicazioni delle attività economiche-p.t.p.c.t.mediante approvazione di una determina atto a regolamentare le modalità di effettuazione dei controlli amministrativi a campione sulle attività liberalizzate e del relativo sistema di estrazione del campione;

Premesso che il D.P.R. n.160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi quali:

- art.5 procedimenti automatizzati costituenti segnalazioni certificate di inizio attività o comunicazioni previste da norme di legge statali o regionali, corredate da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- art.7 procedimenti ordinari costituenti istanze per rilascio di provvedimenti amministrativi espressi ed abilitanti all'esercizio dell'attività in conformità alla disciplina statale di cui all'art. 2 della L. n.241/1990 o alla disciplina regionale, contenenti il possesso di requisiti di legittimità, ammissibilità e presupposti a mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà'.

Preso atto che l'art.17 c.1 della D.C.C. n.16/2013 "Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive" specifica che il SUAP locale ha facoltà di esperire controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza aggravare il procedimento amministrativo, con riferimento al solo termine finale del procedimento stesso;

Vista la Legge n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare:

-l'art.6 c.1 recante "compiti del responsabile del procedimento"



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

lett. a) il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

lett. b) il responsabile accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

-art.18 c.3 "Autocertificazione" sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare;

Visto l'art.13 del "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo" del 15.06.2010, il quale ribadisce i compiti del responsabile del procedimento alla stregua della L. n.241/1990;

Visto l'art.43 c.1 del D.P.R. n.445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il quale prescrive che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

Visto l'art.46 del D.P.R. n.445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che disciplina la dichiarazione sostitutiva di certificazione:

"Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualita' di studente;
- u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231;
- cc) qualita' di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."

Visto l'art.47 del D.P.R. n.445/2000 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" che disciplina la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà'.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

Visto che l'art.71 c.1 del D.P.R. n.445/2000 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" dispone che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

Visto che l'art.72 c.2 del D.P.R. n.445/2000 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" dispone altresì che le Pubbliche Amministrazioni individuano, e rendono note, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, nonché le modalità operative per la loro esecuzione;

Rilevato che l'art. 5 della D.G.C. n. 360 del 24.09.2013 recante "*Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000*" regolamentale tipologie di controlli amministrativi tra i quali prescrive che il responsabile del procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento emesso dal dirigente o Elevata Qualificazione dell'ente, è tenuto ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità ed in particolare specifica:

-il controllo a campione al c.3 "il controllo a campione è effettuato su un numero di dichiarazioni sostitutive individuato dai dirigenti o E.Q., sulla base dei criteri indicati ad art.10 del medesimo regolamento;

-il controllo in caso di fondati dubbi del R.D.P. al c.4 "il controllo in caso di fondati dubbi è effettuato dai responsabili di procedimento nelle ipotesi previste dall'art.11 del medesimo regolamento con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano elementi di palese incoerenza delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle dichiarazioni sostitutive emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;

-il controllo discrezionale dei Dirigenti ed E.Q. al c.5 "i controlli possono essere anche ordinati, a discrezione dei dirigenti ed E.Q., in relazione alla peculiarità di ogni singolo procedimento, di tipo preventivo o successivo.

Preso atto che il controllo a campione è effettuato su un numero di dichiarazioni sostitutive individuato dai dirigenti o funzionari titolari di elevata qualificazione sulla base dei criteri individuati dall'art. 10 della D.G.C. n. 360 del 24.09.2013 recante "*Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000*";

Specificato che secondo il suindicato regolamento i controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni che non potrà mai essere inferiore al 5% del totale di esse o comunque entro tale limite determinato dai dirigenti o funzionari titolari di posizione organizzativa in misura percentuale al complesso delle dichiarazioni stesse e tale da costituire base sufficiente indicativa per la valutazione della correttezza dei



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

comportamenti dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'amministrazione comunale;

- che nell'ambito dei limiti del controllo percentuale sopraindicato, per ogni singolo procedimento, anche di natura similare, può essere variata la misura percentuale del campione in relazione a mutamenti del quadro funzionale di riferimento ed organizzativo generale dell'amministrazione;

- che la scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

a) con sorteggio casuale in riferimento alle dichiarazioni sostitutive da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;

b) con sorteggio definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche presentate, a partire dalla numero e fino alla numero);

c) con ogni altro criterio individuato preventivamente dal dirigente e/o funzionario di posizione organizzativa;

- che ai sensi dell'art.10 c.7 del medesimo regolamento qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il fondato dubbio che le dichiarazioni sostitutive complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento oggetto di controllo, possano essere non veritiere, i dirigenti o E.Q. devono ricorrere ad un controllo puntuale su tutte le dichiarazioni sostitutive presentate (c.d. *controllo atappeto*);

Specificato altresì che, ai sensi dell'art.9 del medesimo regolamento costituisce specifica priorità per i responsabili del procedimento controllare le dichiarazioni sostitutive relative ai procedimenti delle attività economiche e che gli stessi controlli devono essere attivati ai fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa:

a) entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, nel caso di controllo preventivo;

b) entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo, nel caso di controllo successivo;

Dato atto che l'Ente non è dotato di un disciplinare unitario valido a regolamentare i controlli a campione per tutti i settori;

Vista la Legge n.127/1997 "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";

Richiamata per quanto applicabile la circolare ministeriale del dipartimento della funzione pubblica § 89.1.41402 - 22 ottobre 1999, n.8/99 "*Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, regolamento di attuazione degli articoli 1,2,3 della L. 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative*";

Visti i principi generali contenuti nella Legge n.180/2011 "*Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese*";

Visto l'art. 7 c.2 del D.L. n.70/2011 "*Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia*" conv. in L. n.106/2011 il quale dispone che al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

"Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati;

Dato atto che in ossequio all'art.14 c.5 del D.L. n.5/2012 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*" conv. in Legge n.35/2012, sono state emanate "*Linee guida in materia di controlli*" con intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, contenenti principi applicabili altresì ai controlli documentali connessi ai titoli abilitativi all'esercizio d'impresa, nel rispetto delle direttive contenute negli artt. 20, 20-bis, 20-ter della L. n.59/1997 "*Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";

Tenuto conto del "*Dossier : i controlli*" del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Semplificazione Amministrativa elaborato il 03.09.2012 circa la "*Smart Regulation*" e le "*Best Practice Principles*" in tema di controlli amministrativi, il quale porta a contributo le indicazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – o Organisation for Economic co-operation and Development – (OECD) 2012 come successivamente aggiornate nel 2014 e 2018;

Tenuto conto altresì della relazione "*Come rafforzare l'efficacia dei controlli sulle attività economiche*" tenuta il 11.05.2022 dal Capo Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei ministri - Avv. Marcella Pinucci, Roma, Palazzo Vidoni – Sala Tarantelli, in tema di "*Semplificazione dei controlli in Italia: contesto economico e amministrativo*", la quale richiama a presupposto della regolamentazione le tecniche di "*risk management*" approfondite nei progetti di *Rating Audit Control*(RAC) I e II nonché l'Agenda per la Semplificazione 2020-2026 (Semplificazione per la ripresa) punto 1-*Procedure semplificate e reingegnerizzate 1.2-semplificazione dei controlli sulle imprese*";

Visto l'art.27 della della L. n.118/2022 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" in tema di Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche tendente all'approvazione di uno o più Decreti Legislativi volti a semplificare, efficientare e coordinare i controlli sulle attività economiche nel rispetto dei criteri di cui all'art.20 c.3 della L. n.59/1997 e tenuto conto che gli enti locali nell'ambito dei propri ordinamenti saranno chiamati a conformare l'attività di controllo di loro competenza ai principi previamente richiamati;

Dato atto che, l'ordinamento regionale vigente pone speciali vincoli alle attività di controllo amministrativo di competenza comunale:

- art. 22 c.1 L.R. n.21/2011 "*Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura*" il quale dispone che la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art.21 sono esercitate dai comuni con cadenza almeno quinquennale;

- art. 10 c.2 L.R. n.28/2021 "*Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche*" il quale dispone che i comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10% delle strutture presenti nel territorio comunale, rispettando il turno minimo di 3 anni tra i controlli allo



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

stesso esercizio, salvo segnalazioni pervenute allo stesso Ente;

- art. 12-bis c.4 L.R. n.33/2019 "*Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo*" il quale dispone che i Comuni effettuano controlli presso ciascuna attività itturistica con periodicità almeno triennale, trasmettendo alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente;

Preso atto della stipulazione di protocolli d'intesa tra il Comune di Fano ed entità terze atti a disciplinare specifici controlli amministrativi e fatti salvi ulteriori vincoli legislativi, regolamentari, pattizi costituiti o costituendi per ragioni di pubblico interesse;

CONSIDERATO:

- che a causa dei progressivi e continui tagli di bilancio apportati alle risorse comunali e constatata la limitatezza delle risorse umane attribuite al settore in rapporto ai carichi di lavoro che ne ha determinato il carente sviluppo organizzativo, l'ufficio U.O.C. SUAP Commercio e Polizia amministrativa non è in grado di effettuare e garantire con puntualità controlli sistematici a tappeto su tutte le fattispecie che prevedono autocertificazioni;

-che il mero tentativo di rincorrere il perfezionamento di tutte le verifiche previste, genera un rallentamento complessivo dell'attività d'ufficio, tanto dei procedimenti ordinari quanto di quelli automatizzati, con inevitabili ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

- che in termini di responsabilità amministrativa l'art. 72 del D.P.R. n.445/2000 prescrive che la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

- che in termini di responsabilità amministrativa l'art. 2 bis della L. n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

- che in termini di responsabilità amministrativa l'art. 21 comma 2-ter della L. n.241/1990 dispone che la decorrenza del termine previsto dall'art. 19 comma 3 e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 non esclude la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti;

- che efficientare il sistema di controlli amministrativi costituisce la misura principe attraverso la quale l'ente locale mira ad evitare la generazione di danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento delle specifiche attività economiche così come l'art. 159 del D.lgs. n.112/1998 definisce la funzione di polizia amministrativa locale;

- che eventuali ritardi, errori, omissioni negli adempimenti amministrativi di settore producono esternamente all'ente un pregiudizio sostanziale rispetto alla funzione regolamentare e preventiva tipica della polizia amministrativa, il cui inadeguato esercizio può incidere negativamente sul regolare sviluppo e sulla qualità del tessuto economico-imprenditoriale locale;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

RICHIAMATO:

- Il D.P.R. n.616/1977 *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.”*;
- la L. n.59/1997 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- D.Lgs. n.112/1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”*;
- il D.P.R. n.160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- il D.lgs. n.59/2010 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*;
- la L.R. n.7/2011 *“Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”*;
- il Regolamento UE 1724/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02.10.2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;
- la D.C.C. n.16/2013 *“Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive”*.
- la L. n.241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.
- il *“Regolamento comunale sul procedimento amministrativo”* del 15.06.2010.
- il D.P.R. n.445/2000 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”*.
- la D.G.C. n.360/2013 *“Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n.445/2000”*.
- il D.Lgs. n.82/2005 *“Codice delle amministrazioni digitali”*.

VISTO:

- il D.lgs. n.165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- lo Statuto Comunale di Fano;
- la D.G.C. n.411/2011 e ss. modifiche *“Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Fano”*;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 con oggetto **“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL- (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E”;

- la delibera di Consiglio Comunale 20 del 13/03/2023 con oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- la delibera di Giunta n 109 del 23/03/2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";
- la delibera di Giunta Comunale n.197 del 04/05/2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";

- il **Decreto sindacale n. 21 del 30.12.2021** di attribuzione incarico a tempo indeterminato relativo alla dirigenza del Settore IV - Urbanistica all'Arch. Adriano Giangolini;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6-bis della *Legge n.241/1990*, dell'art.1 c.9 lett.e) della *Legge n.190/2012*, degli artt. 6 e 7 del *D.P.R. n.62/2013*, della *Delibera di G.C. n.503 del 30.12.2013* “Codice di Comportamento interno del Comune di Fano”,per l'adozione del presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e del provvedimento finale.

ATTESTATO che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell'ente e che il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa è reso dal Dirigente unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

VALUTATO che il presente provvedimento è rilevante per le finalità di Amministrazione Trasparente ex art.12 del D.lgs. n.33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” il quale prevede che devono essere pubblicate le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato,che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, c.2-bis, della L. n.190/2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

RITENUTO opportuno, perper tutte le motivazioni indicate in premessa le quali costituiscono parti integrante del presente provvedimento, adottare un disciplinare sui controlli a campione delle attività economiche ai sensi e per gli effetti della D.G.C. n. 360 del 24.09.2013 “*Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000*”,

DETERMINA

1- di approvare il disciplinare allegato costituente parte integrante del presente provvedimento;

2- di stabilire che le speciali disposizioni normative, regolamentari, pattizie già costituite o costituende in materia di controlli amministrativi derogano le parti incompatibili al disciplinare



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

allegato;

3- di dare atto che la presente determina rimane vigente fino all'espressione di nuovi indirizzi o comunque fino ad intervenute novelle legislative o regolamentari di carattere generale ed astratto che la rendano di fatto inapplicabile o incompatibile nel suo insieme;

4- di autorizzare con determina dirigenziale l'eventuale aggiornamento, modifica o sostituzione del disciplinare allegato in caso di eventuali mutamenti sopravvenuti del quadro legislativo, regolamentare, funzionale, organizzativo del servizio interessato, dei presupposti o nuova valutazione dei rischi;

5- di stabilire che le disposizioni del disciplinare allegato entrano in vigore a partire dal **1 aprile 2024**;

DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento mediante pubblicazione ad albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 124 TUEL, ai fini dell'assolvimento degli oneri di pubblicità legale ed istituzionale.

- la pubblicazione del presente provvedimento nel portale SUAP del Comune di Fano <https://sportellounico.comune.fano.ps.it/suap/> - home page – sezione notizie.

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. n.104/2010 entro 60 giorni (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, alternativamente può proporre ricorso ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 entro 120 giorni (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE SETTORE IV - URBANISTICA

(Arch. Adriano Giangolini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del Dlgs. n.82/005- sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa